

REGOLAMENTO (CEE) N. 805/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 548/87⁽⁴⁾, stabilisce gli elementi necessari per la fissazione degli aiuti; che il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede la possibilità di modificare gli aiuti nel corso di una data campagna lattiera in caso di variazioni sensibili degli elementi di cui sopra;

considerando che la situazione del mercato del latte scremato e del latte scremato in polvere ha subito notevoli sviluppi dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988, mettendo in luce un equilibrio più saldo tra offerta e domanda; che è dunque opportuno adeguare il livello degli aiuti per tener conto di tale evoluzione favorevole, in particolare per quanto riguarda l'aiuto per il latte scremato; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applica-

zione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2721/87⁽⁶⁾, nonché l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 72,7 ECU » è sostituito da « 65 ECU ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85, l'importo di « 7,27 ECU » è sostituito da « 6,50 ECU ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 261 dell'11. 9. 1987, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.